

Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 08.06.2022)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1 Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009

Art. 2 Oneri istruttori. Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 10/2010

Art. 3 Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2015

Art. 4 Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019

Art. 5 Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 79/2019

Art. 6 Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 79/2019

Art. 7 Contributo straordinario in favore dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 97/2020

Art. 8 Manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent)

Art. 9 Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del nuovo impianto natatorio "Pegaso". Modifiche all'articolo 5 della l.r. 54/2021

Art. 10 Contributo straordinario al Comune di Aulla per il sostegno ai titolari di attività economiche e produttive

Art. 11 Contributo straordinario al Comune di Carrara per il recupero e la ristrutturazione dell'ex scuola elementare "Vincenzo Giudice" in località Bergiola.

Art. 12 Contributo straordinario al Comune di San Miniato per il restauro dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco

Art. 13 Contributo straordinario per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale di San Silvestro situata nel Comune di Barberino del Mugello

Art. 14 Misure a sostegno delle attività economiche inerenti all'organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del comparto a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Art. 15 Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano

Art. 16 Contributi straordinari per viabilità alla Provincia di Grosseto

Art. 17 Contributo straordinario al Comune di Stazzema per il collegamento tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia

Art. 18 Contributo straordinario alla Provincia di Siena per interventi relativi alla viabilità del territorio di San Gimignano

Art. 19 Contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria presso il Comune di Bucine

Art. 20 Contributo straordinario al Comune di Montemignaio

Art. 21 Contributo straordinario al Comune di Aulla per ricostruzione e riqualificazione del Salone Polifunzionale

Art. 22 Contributo straordinario al Comune di Sarteano

Art. 23 Contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari

Art. 24 Misure a favore del recupero ambientale, economico e produttivo del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino

Art. 25 Sospensione pagamento credito alla società Terme di Montecatini S.p.A.

Art. 26 Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia

Art. 27 Contributo straordinario alla National Italia America Foundation (NIAF)

CAPO II Norme finali

Art. 28 Copertura finanziaria

Art. 29 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 77, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno disciplinare, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di selezione, dell'economicità degli atti, della riduzione dei tempi e dei costi occorrenti, la possibilità di utilizzo condiviso, previa intesa con l'amministrazione procedente, di graduatorie delle selezioni pubbliche, come previsto dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);

2. È necessario procedere al completo recepimento di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) circa le modalità di determinazione degli oneri istruttori in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), restringendo tale adempimento al solo caso in cui il proponente sia diverso dall'autorità procedente;

3. Da tempo ed in misura sempre più crescente lo spazio marittimo è interessato e coinvolto nelle politiche ambientali. Si pone pertanto la necessità di integrare i componenti della Consulta tecnica regionale disciplinata dagli articoli 9 e 10 della l.r. 30/2015 con un rappresentante del mondo della pesca e dell'acquacoltura;

4. È necessario:

a) garantire alle aziende sanitarie una copertura pari al dieci per cento a titolo di anticipazione regionale per far fronte agli oneri della progettazione collegata agli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rimodulando, a tal fine, sul triennio 2022–2024, venti milioni dei complessivi sessanta stanziati dall'articolo 14 della l.r. 19/2019 sul solo 2022;

b) nell'ambito della disponibilità della sopracitata l.r. 19/2019, autorizzare un diverso utilizzo della somma di euro 9.370.000,00 da destinare all'impianistica sportiva presente sull'intero territorio regionale.

5. È opportuno prevedere che il contributo regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 79/2019, per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale, possa arrivare a coprire l'intero costo degli interventi, al fine di agevolarne la realizzazione da parte dei comuni interessati;

6. È opportuno procedere in continuità con quanto previsto nel 2020 e 2021 per finanziare le attività della Polizia municipale del Comune di Prato in ordine ai controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari, sia sotto il profilo produttivo, sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori;

7. La sede dell'Unione dei comuni montani del Casentino nel Comune di Poppi necessitava di urgenti ed indifferibili interventi di ristrutturazione; in conseguenza del recente imprevedibile aumento dei costi dei materiali da costruzione, il costo di tali interventi previsti nel 2019 è aumentato, ed è opportuno fornire loro una dotazione finanziaria;

8. L'immobile Comicent, sede del Mercato dei fiori di Pescia, di proprietà del Comune di Pescia, è immobile di pregio architettonico che necessita di lavori urgenti di manutenzione, anche per assicurare continuità allo svolgimento del servizio pubblico dell'attività di mercato dei fiori all'ingrosso e quindi salvaguardare i livelli occupazionali;

9. A seguito di un ampliamento del progetto e della sua collocazione nell'ambito delle risorse stanziato dal PNRR, è opportuno rimodulare il contributo regionale per la costruzione dell'impianto natatorio Pegaso in Firenze, di cui all'articolo 5 della l.r. 54/2021, dall'annualità 2022 al biennio 2023 – 2024;

10. Poiché alla chiusura degli interventi di sostegno regionali per fronteggiare le gravi conseguenze economiche del crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra, di cui alla legge regionale 10 luglio 2020, n. 59 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra "SP" con l'abitato del Comune di Aulla "MS"), sono risultate economie, e dato il persistere di disagi anche nel corso del 2021, in assenza del ripristino della precedente viabilità, è opportuno utilizzare il residuo per un intervento a favore della frazione di Albiano che consenta al Comune di Aulla di approvare una procedura di sostegno alle attività economiche in grado di compensare parzialmente i disagi non rientranti nel requisito del calo di fatturato del 30 per cento tra gli anni 2020 e 2019;

11. È opportuno erogare un contributo straordinario di euro 500.000,00 a valere sull'anno 2022, a favore del Comune di Carrara, finalizzato a sostenere l'intervento di recupero e di ristrutturazione dell'ex scuola elementare "Vincenzo Giudice", in località Bergiola, che riveste un particolare significato sotto il profilo della memoria storica, in quanto il 16 settembre 1944 fu teatro di un eccidio ad opera delle truppe tedesche di occupazione che costò la vita a 72 persone, avvenimento che ogni anno viene commemorato negli spazi antistanti l'edificio;

12. È opportuno sostenere due interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di due immobili di culto;

13. È necessario attivare specifiche misure di sostegno delle attività economiche inerenti allo spettacolo, danneggiate a seguito dell'epidemia da COVID-19 in occasione della quale, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, si è protratta l'interruzione di dette attività, provocando notevoli riduzioni di introiti sia per le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore, operanti nei settori delle attività dello spettacolo, sia per i gestori privati di sale cinematografiche, sia per i lavoratori del comparto;

14. È necessario finanziare la realizzazione di una serie di interventi di viabilità, e in particolare:

- a) la variante SP10 Gassano in Comune di Fivizzano e Provincia di Massa Carrara, opera di collegamento tra la SRT 445 e la SP 10;
- b) interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali del litorale grossetano, nonché interventi di manutenzione straordinaria del tratto stradale Strada Provinciale SP 65 Panoramica Porto Santo Stefano;
- c) la progettazione e la realizzazione dell'intervento di tracciato stradale di collegamento tra le frazioni di S. Anna e Farnocchia nel Comune di Stazzema;
- d) interventi di dettaglio palesatisi durante l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori di realizzazione della variante esterna all'abitato di San Gimignano, tra la SP 47 e la SP 69;
- e) la realizzazione di una rotatoria sulla SR 69 in Comune di Bucine, frazione Levane per risolvere i problemi all'interno della zona industriale;
- f) interventi urgenti sulla viabilità comunale del Comune di Montemignao.

15. Il Comune di Aulla è stato colpito negli anni da gravi eventi alluvionali che hanno comportato notevoli danni. Visto il Protocollo d'intesa per la realizzazione di lavori prioritari alla messa in sicurezza e riqualificazione del territorio tra la Regione Toscana ed il Comune di Aulla, è opportuno cofinanziare la ricostruzione e la riqualificazione del salone polifunzionale di Aulla capoluogo;

16. È opportuno finanziare la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio sede della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) gestita dal Comune di Sarteano;

17. È opportuno erogare un contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari per la realizzazione di interventi urgenti sul patrimonio immobiliare legati all'esercizio delle attività termali locali, al fine di garantire la continuità delle stesse anche in ottica di promozione, tutela e sviluppo delle risorse termali, nonché la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari da parte della stazione termale in parola, nelle more della chiusura del processo di liquidazione della società Terme di Casciana S.p.A. che prevede l'assegnazione della partecipazione totalitaria di Bagni di Casciana S.r.l. al Comune medesimo;

18. Nel corso della realizzazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda sottostante al sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino, sono emerse evidenze che comportano un notevole aggravio dei costi necessari per il recupero ambientale, economico e produttivo dell'area che, in ottica di riqualificazione industriale, riveste un rilevante interesse strategico per la Regione;

19. In particolare, è necessaria l'integrazione con risorse regionali della dotazione finanziaria originaria disposta con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 47/2014, per la copertura del quadro economico di progetto esecutivo e per l'affidamento dei lavori, destinando ad Invitalia S.p.A. in qualità di soggetto attuatore degli interventi, a titolo di cofinanziamento, una quota delle risorse incassate a titolo di tributo per la gestione delle terre di scavo e il loro eventuale smaltimento di cui all'articolo 3, commi 24 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

20. A seguito del Protocollo di intesa del 2020 per l'elaborazione di un progetto di sviluppo culturale e turistico della Fortezza Vecchia, sottoscritto tra il Comune di Livorno, la Regione Toscana e l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, è necessario concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno;

21. È opportuno concedere alla National Italia America Foundation (NIAF), organizzazione senza scopo di lucro, un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l'anno 2022, al fine di sostenere le azioni da essa svolte nell'ambito dell'iniziativa "Regione d'Onore";

22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1

Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:

“ 8 bis. Con le intese di cui ai commi 7 e 8 sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi compresa l'eventuale corresponsione di un contributo da parte dell'ente o amministrazione utilizzatrice, a titolo di rimborso di una quota delle spese sostenute per l'indizione e lo svolgimento del concorso. ”.

2. Le entrate relative ai contributi versati alla Regione Toscana per l'utilizzo delle proprie graduatorie concorsuali sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.

3. Ai fini dell'utilizzo regionale delle graduatorie concorsuali di altri enti è stimata una spesa annua di euro 45.600,00, cui si fa, fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 – 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 2

Oneri istruttori. Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 10/2010 è inserito, nel capo III, il seguente:

“ Art. 33 bis Oneri istruttori

1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure disciplinate dal presente titolo.

2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti solo nel caso in cui il proponente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 1), oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano programma, siano diversi dall'autorità procedente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h).

3. La somma di cui al comma 1 è determinata nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.

4. Per i procedimenti di competenza regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni, le province e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

5. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 4, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme indicate al comma 3.

6. *Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.* ".

Art. 3

Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2015

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) è aggiunta la seguente:

" m bis) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 5, comma 10, della l.r. 66/2005. ".

2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 250,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, si fa fronte, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente, per euro 230,00 sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 20,00 sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 4

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021):

a) la parola " 276.134.804,54 " è sostituita dalla seguente " 266.764.804,54 ";

b) le parole " periodo 2019-2022 " sono sostituite dalle seguenti: *periodo 2019-2024* ";

c) le parole " ed euro 60.000.000,00 per l'anno 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " , euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024 ".

2. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 la parola: " 276.134.804,54 " è sostituita dalla seguente: " 266.764.804,54 ".

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituita dalla seguente:

" c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021; ".

4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è aggiunta la seguente:

" c bis) per euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Pro-gramma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024. ".

Art. 5

Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 79/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: " , a titolo di cofinanziamento " sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 79/2019 le parole: " , che non potranno superare l'80 per cento del costo di ciascun intervento " sono soppresse.

Art. 6

Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 79/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 le parole: " e 2021 e di euro 20.000,00 per l'anno 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " , 2021 e 2022 ".

2. Al comma 2 ter dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 la parola: " 20.000,00 " è sostituita dalla seguente: " 100.000,00 ".

Art. 7

Contributo straordinario in favore dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 97/2020

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), la parola: " 450.000,00 " è sostituita dalla seguente: " 700.000,00 ".

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 97/2020 le parole: " 2021-2023 " sono sostituite dalle seguenti: " 2022-2024 ".

Art. 8

Manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent)

1. Per lavori di manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) la Giunta regionale è autorizzata a concedere

al Comune di Pescia un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Pescia ed eventuali altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte:
 - a) per euro 500.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
 - b) per euro 350.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.150.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024. (13)

Art. 9

Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del nuovo impianto natatorio "Pegaso". Modifiche all'articolo 5 della l.r. 54/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022) le parole " *biennio 2022-2023* " sono sostituite dalle seguenti: " *biennio 2023-2024* ".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 54/2021 le parole: " *il 2022* " sono sostituite dalle seguenti: " *il 2023* ", la parola " *2023* " è sostituita dalla seguente: " *2024* " e le parole: " *2022 e 2023* " sono sostituite dalle seguenti: " *2023 e 2024* ".

Art. 10

Contributo straordinario al Comune di Aulla per il sostegno ai titolari di attività economiche e produttive

1. Al fine di intervenire concretamente a sostegno dei titolari di attività economiche e produttive localizzate nella frazione di Albiano Magra del Comune di Aulla, che nel corso dell'anno 2021 hanno subito disagi economici a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra avvenuto l'8 aprile 2020, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aulla un contributo di euro 91.400,00 per l'anno 2022.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 91.400,00 nell'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI, Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 11

Contributo straordinario al Comune di Carrara per il recupero e la ristrutturazione dell'ex scuola elementare "Vincenzo Giudice" in località Bergiola.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Carrara, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 700.000,00 per l'anno 2025 (22) finalizzato a sostenere l'intervento di recupero e di ristrutturazione dell'ex scuola elementare "Vincenzo Giudice", in località Bergiola.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 700.000,00 per l'anno 2025, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e 2025. (23)

Art. 12

Contributo straordinario al Comune di San Miniato per il restauro dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Miniato un contributo straordinario fino ad un massimo di complessivi euro 400.000,00 per il triennio 2023-2025, finalizzato al restauro e al risanamento conservativo dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco in San Miniato, di proprietà comunale, secondo la seguente ripartizione:
 - a) euro 8.867,79 per l'anno 2023;
 - b) euro 115.546,87 per l'anno 2024;
 - c) euro 275.585,34 per l'anno 2025. (11)
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione e il Comune di San Miniato che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 8.867,79 per l'anno 2023, euro 115.546,87 per l'anno 2024 ed euro 275.585,34 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2023-2025. (11)

Art. 13

Contributo straordinario per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale di San Silvestro situata nel Comune di Barberino del Mugello

1. Per gli interventi di recupero e di restauro da realizzare sugli immobili di proprietà della parrocchia di San Silvestro, situata nel Comune di Barberino del Mugello, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 322.000,00 per l'anno 2022, alla parrocchia di San Silvestro.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di:
 - a) attestazione del riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) attestazione dell'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede;
 - c) piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell'ambito dell'ordinamento canonico ed ecclesiastico.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 322.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 14

Misure a sostegno delle attività economiche inerenti all'organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del comparto a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID19

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle risorse di cui ai decreti-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attua specifiche misure di sostegno in favore dei soggetti esercenti le attività economiche inerenti all'organizzazione e alla gestione degli spettacoli, che abbiano subito una perdita rilevante del proprio reddito o entrate a seguito dell'emergenza sanitaria da epidemia COVID-19.
2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata all'erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di complessivi euro 2.500.000,00 per l'annualità 2022.
3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 2:
 - a) le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore, con sede operativa in Toscana, attivi nei settori dello spettacolo dal vivo, in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
 - 2) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura se soggetti ad obbligo di iscrizione;
 - 3) aver subito nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, una perdita rilevante, pari ad almeno il 30 per cento del proprio fatturato ovvero delle entrate derivanti dalla propria attività;
 - 4) non aver ricevuto il contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo);
 - 5) assenza di procedure fallimentari;
 - 6) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
 - b) i gestori privati di sale cinematografiche localizzate in Toscana, in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
 - 2) avere sede operativa in Toscana;
 - 3) svolgere un'attività cinematografica di natura professionale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
 - 4) aver subito nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, una perdita rilevante delle entrate pari ad almeno il 30 per cento rispetto al valore dato dalla somma del fatturato e dei finanziamenti pubblici di competenza dell'anno;
 - 5) avere un numero di schermi non superiore a sette;
 - 6) assenza di procedure fallimentari;
 - 7) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
 - c) i lavoratori dello spettacolo che prestano attività in Toscana, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, o alla gestione separata per l'attività prestata presso i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) avere la propria residenza da almeno tre anni in Toscana;
 - 2) avere un reddito riferito all'anno 2019 fino a un massimo di 50.000 euro;
 - 3) avere subito una perdita rilevante del proprio reddito nell'anno 2020, pari ad almeno il 30 per cento, rispetto al 2019;
 - 4) avere, negli anni 2018 e 2019, un numero medio di giornate lavorative, come risultanti da versamenti contributivi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pari ad almeno sette giorni;
 - 5) non essere percettori di redditi derivanti da pensione o da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti disciplinati dal Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione impartisce indirizzi per:
 - a) l'emanazione di un avviso pubblico da parte del competente ufficio della Giunta regionale;
 - b) l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle misure di sostegno di cui al comma 3.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ripartendo le risorse, di cui al comma 2, fino al loro esaurimento, fra i richiedenti ammessi al contributo in esito all'istruttoria di cui al comma 4, fino a un massimo rispettivamente di:
 - a) euro 6.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) euro 6.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);
 - c) euro 3.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera c).
6. L'importo massimo del singolo contributo non può superare l'entità della perdita subita dal sin-golo soggetto istante nell'annualità 2020. Nel caso in cui il totale teorico dei contributi, calcolati secondo le modalità di cui al comma 5, produca un avanzo, il competente ufficio della Giunta regionale, provvede al ricalcolo proporzionale anche in deroga alle misure di cui al comma 5, nel rispetto delle proporzioni tra i massimali delle categorie di cui al comma 5.
7. Ai contributi di cui al comma 5 si applica la disciplina degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
8. Agli oneri di cui al comma 2, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 15

Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano (25)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 6.200.000,00 nel biennio 2025-2026 (26) **(14)**, al Comune di Fivizzano, per finanziare integralmente la realizzazione della variante SP10 Gassano in Comune di Fivizzano e Provincia di Massa Carrara, opera di collegamento tra la SRT 445 e la SP10.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma fra Regione, Provincia di Massa Carrara -ente gestore della strada regionale 445- ed il Comune di Fivizzano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.100.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (26), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026 (26). **(15)**

Art. 16

Contributi straordinari per viabilità alla Provincia di Grosseto

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto contributi straordinari secondo la seguente ripartizione:
 - a) fino a un massimo di complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, per finanziare la realizzazione di una serie diffusa di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali del litorale grossetano;
 - b) fino a un massimo di complessivi euro 1.000.000,00, di cui euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 200.000,00 nel 2023, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del tratto stradale Strada Provinciale S.P. 65 Panoramica Porto Santo Stefano.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi fra la Regione e la Provincia di Grosseto, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
 - a) fino a un massimo di euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023;
 - b) fino a un massimo di euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 200.000,00 nel 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.

Art. 17

Contributo straordinario al Comune di Stazzema per il collegamento tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia (27)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Stazzema un contributo straordinario fino a un massimo di complessivi euro 2.100.000,00 per il finanziamento delle spese di progettazione nonché la realizzazione del tracciato stradale di collegamento tra le frazioni di S. Anna e Farnocchia nel Comune di Stazzema.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Stazzema, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, di cui euro 200.000,00 destinati al finanziamento delle spese di progettazione ed euro 1.900.000,00 per lavori, si fa fronte come segue:
 - a) fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2022 ed euro 120.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio

di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023;

- b) fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025 e di euro 1.600.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026. **(16)**

Art. 18

Contributo straordinario alla Provincia di Siena per interventi relativi alla viabilità del territorio di San Gimignano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Siena un contributo straordinario fino a un massimo di complessivi euro 1.400.000,00, di cui 700.000,00 nel 2022 e 700.000,00 nel 2023, per finanziare la realizzazione delle opere di dettaglio alla variante esterna, già in corso, all'abitato di San Gimignano, tra la SP 47 e la SP 69.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l'anno 2022 e di euro 700.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.

Art. 19

Contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria presso il Comune di Bucine

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2024 **(17)**, al Comune di Bucine, per concorrere alla realizzazione di una rotatoria sulla SR 69 nel territorio del Comune medesimo, frazione Levane, necessaria per risolvere i problemi di circolazione che interessano anche una **(18)** zona industriale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione, il Comune di Bucine, con funzione di stazione appaltante, e gli altri enti eventualmente interessati, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. **(19)**
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2024 **(18)**, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 **(18)**.

Art. 20

Contributo straordinario al Comune di Montemignaio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2022, al Comune di Montemignaio, per finanziare la realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Montemignaio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 21

Contributo straordinario al Comune di Aulla per ricostruzione e riqualificazione del Salone Polifunzionale (12)

Abrogato.

Art. 22

Contributo straordinario al Comune di Sarteano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sarteano un contributo straordinario pari a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio situato in Viale Europa 72, sede della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) gestita dal medesimo Comune. **(9)**
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Sarteano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2023, **(10)** si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023. **(10)**

Art. 23

Contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Casciana Terme Lari, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2022, finalizzato a garantire la continuità delle attività legate al termalismo del territorio, ed in particolare al termalismo sanitario e alle attività di riabilitazione, attraverso il recupero e la messa in sicurezza del relativo patrimonio immobiliare.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse di cui agli

stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 24

Misure a favore del recupero ambientale, economico e produttivo del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino

1. Al fine di assicurare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda sottostante al sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino, finalizzata al recupero ambientale, economico e produttivo dell'area, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 9.500.000,00 per l'anno 2022, a titolo di cofinanziamento degli interventi definiti mediante l'accordo di programma sottoscritto in data 24 luglio 2018, in favore di Invitalia s.p.a. in qualità di soggetto armatore degli interventi, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con tale soggetto.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 9.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell'articolo 3, commi 24 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022.
3. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.

Art. 25

Sospensione pagamento credito alla società Terme di Montecatini S.p.A.

1. È concessa la sospensione, per un periodo di novanta giorni, del pagamento della cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero del credito relativo al finanziamento temporaneo concesso alla società Terme di Montecatini S.p.a. dall'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 19 (Modifiche alla l.r. 66/2011 “Legge finanziaria per l'anno 2012”, alla l.r. 77/2012 “Legge finanziaria per l'anno 2013”, nonché alle ll.rr. 49/2003 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”, 1/2005 “Norme per il governo del territorio” e 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”).

Art. 26

Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025, euro 916.666,67 per l'anno 2026 ed euro 1.833.333,33 per l'anno 2027, (29) per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno. (24)
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Livorno che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. (28)
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025, euro 916.666,67 per l'anno 2026 ed euro 1.833.333,33 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027. (30)

Art. 27

Contributo straordinario alla National Italia America Foundation (NIAF)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla National Italia America Foundation (NIAF), organizzazione senza scopo di lucro, un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l'anno 2022, al fine di sostenere le azioni da essa svolte nell'ambito dell'iniziativa “Regione d'Onore”, volte a:
 - a) consolidare le relazioni tra la comunità italoamericana e l'istituzione regionale;
 - b) favorire la conoscenza delle tradizioni culturali toscane attraverso la presenza di giovani italo americani nel quadro di viaggi studio;
 - c) promuovere e valorizzare la Toscana sia nei confronti di un vasto pubblico interessato a forme di turismo di alto livello sia in termini di approfondimento delle relazioni economiche con gli Stati Uniti in dimensioni extra-turistiche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

CAPO II **Norme finali**

Art. 28

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'articolo 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 25 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

-
2. L'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 14 è assicurata con le risorse disponibili a legislazione vigente, individuate rispettivamente:
- a) dal comma 2 dell'articolo 3;
 - b) dal comma 8 dell'articolo 14.
3. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2022-2024 con la legge regionale 7 giugno 2022, n. 17 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Seconda variazione).

Art. 29

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
-

Note

1-8. Note soppresse.

9. Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art.36, comma 1.

10. Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art.36, comma 2.

11. Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 17 .

12. Articolo abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 42 .

13. Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 16.

14. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

15. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

16. Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 27.

17. Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

18. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

19. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

20-21. Note soppresse.

22. Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, art. 5 .

23. Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, art. 5 .

24. Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 7.

25. Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 26.

26. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 26.

27. Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 27.

28. Comma così sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 48.

29. Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 51.

30. Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 51.